



Ministero dell'economia e delle finanze
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche a quota fissa e a totalizzatore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme concernenti il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei relativi proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto direttoriale del 21 ottobre 1999 recante le specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche;

VISTO il decreto interministeriale del 21 dicembre 1999 recante disposizioni in merito al rinnovo delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali in data 3 giugno 2004 che istituisce le tipologie di scommessa effettuabili sulle corse dei cavalli;

VISTO il decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004 recante norme sulla regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

VISTO il decreto del Direttore generale di AAMS 12 maggio 2006 che approva la convenzione che accede alle concessioni per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

VISTA la convenzione a seguito della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede, tra i giochi oggetto di concessione, le scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa;

CONSIDERATO che gli scambi di informazioni tra il sistema di elaborazione dei concessionari di cui alle citate convenzioni di concessione ed il sistema di elaborazione di AAMS per la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse, devono avvenire secondo gli standard stabiliti in protocolli di comunicazione, che definiscono la tipologia di dati trasmessi al sistema di elaborazione di AAMS, la struttura dei messaggi applicativi ed i livelli di trasporto utilizzati per la comunicazione;

CONSIDERATO che i concessionari di cui alle convenzioni per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, si avvalgono, con riferimento alle suddette scommesse, del protocollo di comunicazione adottato con decreto del Ministero delle Finanze, 21 ottobre 1999, recante disposizioni in merito alle specifiche tecniche da adottare da parte dei concessionari per l'esercizio delle suddette scommesse;

CONSIDERATO che AAMS ha previsto adeguamenti tecnologici migliorativi del sistema di gestione delle scommesse che rendono necessaria l'adozione, da parte dei citati concessionari, di un nuovo protocollo di comunicazione;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto

1. E' adottato il protocollo di comunicazione per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche previste all'allegato 1.
2. Il protocollo di cui al comma 1 sostituisce il protocollo di comunicazione attualmente utilizzato da parte dei concessionari di cui al decreto 21 ottobre 1999.

Articolo 2

Soggetti interessati

1. Sono tenuti ad adottare il protocollo di comunicazione conforme alle specifiche tecniche previste all'allegato 1 i concessionari di cui al decreto interdirettoriale del 21 dicembre 1999, gli ippodromi nonché i concessionari di cui alla convenzione per l'esercizio delle scommesse ippiche, approvata con decreto del direttore generale di AAMS 12 maggio 2006, nonché i concessionari di cui alla procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Successive modifiche alle specifiche tecniche previste all'allegato 1, delle quali si renda necessario informare tempestivamente i soggetti interessati, saranno rese disponibili da AAMS sul sito internet istituzionale www.aams.it.

Articolo 3

Specifiche tecniche delle ricevute

1. Le ricevute delle scommesse ippiche, di cui al predetto decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, devono contenere i dati previsti nell'allegato 2 del presente decreto.

Articolo 4

Efficacia

1. Il presente decreto è efficace dal giorno 2 marzo 2009.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 2 febbraio 2009

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Raffaele Ferrara)